



CITTÀ DI MESSINA

DETERMINAZIONE n° 3857 del 11/06/2019

Dipartimento: CIMITERI E VERDE PUBBLICO

Oggetto: Lavori edili e marmorei nei cimiteri comunali – Sostituzione della Determinazione Dirigenziale n. 3322 del 22/05/2019 e successive.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- che con determinazione dirigenziale n.3322 del 22/05/2019 sono state aggiornate ed integrate le regole operative e procedurali già vigenti in merito alle attività delle ditte edili/marmoree che operano nei cimiteri comunali.

Confermate:

- le valutazioni e finalità già specificate nella citata D.D. 3322;

Dato atto che:

- al fine di esporre le modalità procedurali di cui alla citata D.D. 3322, è stata indetta informalmente con convocazione tramite mail/pec una riunione con le ditte edili/marmoree iscritte nell'Elenco delle ditte in regola registrate per operare nei cimiteri comunali di Messina;
- nel corso del suddetto incontro, sono state affrontate, per ognuno dei punti di cui alla detta D.D., le relative tematiche per alcune delle quali le Ditte hanno evidenziato difficoltà relative alla tempistica e/o all'effettiva operatività;
- che a seguito di tale costruttivo confronto, ed in riscontro alle ulteriori osservazioni rappresentate dalle stesse ditte nei giorni successivi, l'Amministrazione ha accolto/accordato alcune migliorie e semplificazioni delle procedure citate nella stessa D.D., che pertanto, in questa prima fase di messa a regime, vanno a modificare in maniera non sostanziale sulle linee e finalità perseguite, la citata Determina e le altre che sono seguite, con successive correzioni in corso d'opera, che vengono tutte aggiornate e sostituite dalla ultima presente;
- che bisogna garantire il decoro nei cimiteri e soprattutto la fruizione in sicurezza dei vialetti a servizio delle sezioni che talvolta risulta difficoltosa per la presenza di lapidi in attesa di ricollocazione o di smaltimento secondo le vigenti norme da parte dei sigg. marmisti;
- che parimenti occorre evitare qualsiasi interferenza e i connessi pericoli, sia con le operazioni di tumulazione e/o estumulazione di Polizia Mortuaria, sia con la fruizione delle aree cimiteriali da parte dell'utenza e dei mezzi che possono transitarvi, che possono verificarsi a causa della presenza di lapidi o quant'altro in tali aree;
- che per le finalità di cui ai precedenti punti è necessario che le ditte che lavorano in appalto per il dipartimento cimiteri e le ditte che lavorano per conto di privati rispettino il D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.;

- che il monumento ed il marmo (sia del tumulo che della cella a muro) sono di esclusiva proprietà della famiglia del defunto, e che su di questa ricade, ad ogni effetto di legge, ogni responsabilità ed onere per la tutela, cura, smontaggio, modifica, prelievo e smaltimento secondo norma;

Preso atto:

- che alcune delle disposizioni in materia già impartite, oltre quelle di cui alla determina dirigenziale 3138 del 22.06.2018, non sono sovente rispettate da parte delle ditte edili/marmoree operanti nei cimiteri comunali;

Ritenuto:

- che per i superiori motivi è necessario razionalizzare ulteriormente le procedure relative ai lavori sui monumenti e sulle lapidi e la relativa ricollocazione e/o prelievo e, ove ne ricorrano gli estremi, smaltimento a cura dei marmisti incaricati dagli utenti;
- che, conseguentemente, tanto nel caso di lapidi a muro quanto nel caso di tumuli, lo smontaggio ed il ritiro e trasporto del monumento e/o della lapide fuori dall'area cimiteriale è opportuno che siano eseguiti (dalla ditta lavori marmorei incaricata dei lavori) prima del giorno di apertura del tumulo o della cella (che invece è a cura della Ditta appaltatrice dei Lavori di Polizia Mortuaria la quale quindi, onde evitare interferenze, potrà operare l'apertura della tomba soltanto se la lapide è già stata smontata e trasportata fuori dal cimitero), disponendo chiaramente che, in presenza ancora della lapide sul sito, tranne che nel caso specificato al punto 6 del Determinato, la Ditta di Polizia Mortuaria non potrà procedere in nessun caso all'apertura del tumulo o della cella, ciò comportando, la fissazione a titolo oneroso di un nuovo appuntamento per l'operazione di apertura andata a vuoto;
- che pertanto per qualsivoglia intervento sulle sepolture, anche per la modifica ed il rimontaggio delle lapidi per muri cellari, in fase di comunicazione dei dati necessari per l'individuazione della sepoltura e del tipo di intervento che si intende effettuare, dovrà obbligatoriamente essere indicata la ditta incaricata per lavori marmorei;
- che analogamente i custodi e la ditta di Polizia Mortuaria non potranno assolutamente procedere all'apertura di tumulo da trasformare, in assenza del Direttore dei Lavori e della Ditta edile incaricata dalla famiglia (che potrà, se non presente, delegare altre figure formalmente con apposita nota);
- che, per quanto sopra, ove venissero ritrovate lapidi non collocate nei cimiteri, tranne quelle di cui all'eccezione specificata e nei tempi ivi indicati al punto 6 del Determinato, le stesse verranno considerate come abbandonate in spregio alle norme sul corretto smaltimento, e si procederà all'applicazione delle relative sanzioni;
- opportuno ricordare che occorre, ai sensi di legge, che ogni operaio delle Ditte edili/marmoree operanti nei cimiteri comunali, già dichiarato in fase di iscrizione della ditta (o successiva modifica) nell'elenco annuale delle ditte in regola registrate per operare nei cimiteri comunali, sia immediatamente riconoscibile, e che quindi ognuno di essi che entra nelle aree cimiteriali per ragioni di lavoro comunicato, esponga sempre l'apposito cartellino plastificato come previsto dalle normative vigenti;
- necessario che per tutti i lavori, in allegato alla comunicazione inizio lavori (o comunicazione tumulazione, o estumulazione) riportante tutti i dati necessari per l'individuazione della sepoltura ed il tipo di intervento che si intende effettuare, vada inserita documentazione fotografica della situazione della lapide collocata sulla sepoltura prima dello smontaggio (o dell'intervento su lapide collocata), e che alla comunicazione di fine lavori, effettuata dopo l'avvenuta collocazione di lapide/monumento o anche di semplice apposizione di lettere/fotografia/fregi su lapide già collocata, vada allegata tutta la

documentazione tecnica e fotografica del manufatto completo nel suo contesto, ivi compreso (nei casi previsti) il Parere della Sovrintendenza BB.CC.AA. acquisito direttamente dalla famiglia/ditta/tecnico interessati;

- che, per lavori già effettuati per i quali non siano stati effettuati i pagamenti e/o per i quali, ad intervento completato, non è stata presentata la Comunicazione fine lavori (o ove la stessa fosse incompleta), in fase di comunicazione di ulteriori interventi su sepolture nei cimiteri comunali non sia in nessun caso possibile selezionare le relative ditte edili/marmoree da incaricare, se prima non verrà regolarizzato ogni precedente mancato pagamento e/o la trasmissione ufficiale delle documentazioni fotografiche non presentate per i precedenti interventi;
- che, essendo le confraternite e le cappelle ed edicole private delle strutture non di proprietà comunale e sulle quali quindi l'amministrazione non ha alcuna responsabilità e non esercita alcun intervento di manutenzione ed adeguamento, il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e garanzia della privata e pubblica incolumità ricade esclusivamente sui governatori delle stesse e, ove mancante, sulle famiglie dei defunti ivi sepolte;
- che per quanto al precedente punto, nel caso di edicola/cappella/confraternita privati, ove il marmista incaricato dalla famiglia abbia lasciato all'interno della suddetta struttura privata la lapide da ricollocare, le relative responsabilità in qualunque sede civile e/o penale resteranno in carico al governatore della confraternita e/o alla famiglia, mallevando così l'amministrazione comunale di tale scelta operata autonomamente ed in difformità a quanto viene invece (con il presente provvedimento) stabilito come obbligatorio per le strutture comunali e tumuli;
- nel caso di edicola/cappella/confraternita privati, onde consentire alla ditta appaltatrice per conto del comune dei lavori di Polizia Mortuaria di poter eseguire i lavori di tumulazione/estumulazione in assoluta sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti, ove vi siano condizioni di fatiscenza strutturali tali da costituire pericolo per i lavoratori della ditta, la stessa non potrà eseguire l'operazione comunicata pur in presenza di ordine di servizio già rilasciato;
- che parimenti, sempre nei casi di cappelle private, edicole, confraternite, ecc, anche apparentemente in condizioni strutturali ottimali, ove fosse necessario utilizzare attrezzature meccaniche vincolate o da vincolare a sistemi di ritenuta parte integrante della struttura, tali da costituire pericolo per i lavoratori della ditta di Polizia Mortuaria, la stessa non potrà eseguire l'operazione comunicata pur in presenza di ordine di servizio già rilasciato;
- che, conseguentemente ai tre precedenti punti, nei casi delle strutture private ivi indicate, è necessario produrre anticipatamente, a corredo della documentazione relativa alle singole comunicazioni di sepoltura/detumulazione, specifica dichiarazione da parte del Governatore/famiglia/Ditta OO.FF. che la struttura non è stata chiusa per ragioni di sicurezza e/o che la stessa trovasi in condizioni non fatiscenti o strutturalmente deficitarie tali da potere costituire pericolo per i lavoratori e per le persone che volessero assistere alla tumulazione/estumulazione, ovvero specifica asseverazione tecnica di rispondenza della struttura alle norme vigenti in materia di sicurezza strutturale ed impiantistica e che la stessa non costituisce pericolo per i lavoratori e per le persone che volessero assistere alla tumulazione/estumulazione; parimenti, per le suddette strutture private ove fosse necessario utilizzare attrezzature meccaniche vincolate o da vincolare a sistemi di ritenuta parte integrante della struttura, occorrerà produrre, a corredo della documentazione relativa alle singole comunicazione dei dati per sepoltura/detumulazione, specifica attestazione e relativa documentazione tecnica di rispondenza degli ausili meccanici alla vigente normativa di sicurezza luoghi di lavoro completa di manuale d'uso, nonché asseverazione di portata

strutturale del vincolo a cui è fissato in modo stabile o amovibile l'ausilio meccanico eventualmente necessario per la movimentazione della salma da tumulare;

- che ai sensi della vigente normativa che regola le attività lavorative nei cd "spazi confinati" e dello stazionamento di addetti nelle aree che potrebbero essere interessate da caduta di carichi sospesi in movimentazione (salme da tumulare), nei manufatti denominati per convenzione "fosse carnaie" e comunque, ogni altro manufatto di competenza dell'utenza privata che presenti le stesse problematiche di sicurezza superiormente indicate, non si può procedere in mancanza di adeguamento alla superiore normativa, alla tumulazione di feretri rimanendo possibile soltanto la tumulazione di involucri funebri aventi dimensioni non eccedenti la proiezione orizzontale del varco di accesso.
- necessario arginare il malcostume di alcune Ditte edili che, nonostante le disposizioni precedentemente già impartite in merito al divieto di impastare il cemento per terra e pulire gli attrezzi presso le fontane, continuano invece ad operare non rispettando tali norme e creando gravi danni economici all'amministrazione per danneggiamento di pavimentazioni e per otturazione di tombini e delle fontane, con conseguente pericolo per l'utenza causata dalla fuoriuscita sul selciato dell'acqua che non può più essere correttamente irreggimentata;

Visti:

- Il DPR 285/90 e ss.mm.ii. in materia di Polizia Mortuaria
- Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri dei cimiteri della Città di Messina
- Le disposizioni e le determinazioni dirigenziali già vigenti presso il Dipartimento Cimiteri del Comune di Messina e non abrogate dalla presente

DETERMINA

Che, per i motivi e le finalità espresse in narrativa che qui vengono interamente richiamate e confermate in toto, a far data dal 12 giugno 2019, in sostituzione della D.D. n. 3122 del del 22/05/2019 e delle successive 3375 del 24 maggio 2019, 3554 del 30 maggio 2019, 3799 del 10/06/2019 tutte riguardanti i lavori edili/marmorei, valgono le seguenti disposizioni:

1. Che la volontà dell'utenza di intervenire sulle sepolture, anche per loculi e muri cellari, inerente l'operazione che si intende effettuare (sia se trattasi di tumulazione/estumulazione, sia nei casi di soli lavori) ed ivi compreso lo smontaggio di tutte le lapidi a muro e di tutte le lapidi e monumenti su tumuli, avvenga nella comunicazione iniziale, che potrà essere o una comunicazione per tumulazione/estumulazione [www.cimiterimessina.it – Sezione Polizia Mortuaria - Istanze on line (08)/(10)], o una Comunicazione lavori [www.cimiterimessina.it – Area Interventi Edili/Marmorei (01)], e che il relativo intervento sia effettuato a cura esclusiva della Ditta marmista incaricata dalla famiglia e scelta fra gli iscritti nell'elenco delle ditte in regola registrate per operare all'interno delle aree cimiteriali, reperibile e continuamente aggiornato sul sito istituzionale www.cimiterimessina.it; il relativo bollettino di pagamento dei lavori di Polizia Mortuaria (apertura tomba, tumulazione/estumulazione) che verrà emesso dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, riporterà il numero di protocollo della suddetta comunicazione iniziale che dovranno essere riportati sempre in tutte le successive comunicazioni lavori;
2. dare atto che la famiglia, la ditta marmista, ed il tecnico abilitato (ove presente), per lo specifico intervento ai sensi delle vigenti normative, è l'unica responsabile dall'intervento che verrà ad effettuarsi sul manufatto privato (lapide, monumento) di proprietà, per il quale

intervento tutti dichiareranno, tanto nella comunicazione iniziale di cui al precedente punto 1, quanto nella Comunicazione Fine Lavori (03) di cui al successivo punto 3, sotto la propria responsabilità civile e penale, di attenersi pedissequamente alle planimetrie, disposizioni e norme vigenti disponibili sul sito istituzionale www.cimiterimessina.it nell'Area dedicata agli interventi edili e marmorei, prestando particolare attenzione alle lapidi/monumento sottoposte a vincolo di Sovrintendenza BB.CC.AA. ed alle norme relative, dei cui vincoli verrà formalmente dichiarata sotto la propria responsabilità la sussistenza già in fase di comunicazione iniziale;

3. che per rimontare/montare la lapide/monumento, la Ditta dovrà inviare la Comunicazione per il rimontaggio/montaggio lapide/monumento (A,B,C,D,E,F), o, soltanto nei casi di apposizione (soltanto su lapide già collocata) di fregi/lettere/fotografie, la Comunicazione intervento su lapide già collocata (G), cui dovrà seguire, esclusivamente nel periodo che va dal terzo giorno al 6° giorno lavorativo (eccetto il sabato per il Gran Camposanto) successivi a tali comunicazioni (A,B,C,D,E,F,G), il relativo intervento comunicato; ad intervento ultimato dovrà seguire **sempre** la Comunicazione Fine Lavori (03), a cura della famiglia/ditta marmista /tecnico abilitato, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle stesse Comunicazioni (A,B,C,D,E,F,G), corredata oltre che dalla dichiarazione di asseverazione alle disposizioni vigenti (di cui al precedente punto 2), anche dal parere della Sovrintendenza BB.CC.AA. da acquisire direttamente per ogni lapide e/o monumento che rientri tra quelli vincolati direttamente, o per collocazione in area vincolata, o antecedente al 1960, ed alla quale dovrà altresì essere obbligatoriamente, nei soli casi di nuovo monumento, anche la ricevuta di avvenuto pagamento del relativo bollettino;
4. che tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 3, devono essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica aggiornata alla data di presentazione della comunicazione e disponibile sul sito istituzionale www.cimiterimessina.it; la stessa modulistica va utilizzata anche per la Comunicazione cambio ditta lavori/edili/marmorei (02) nell'eventuale caso la famiglia, successivamente alla comunicazione iniziale, volesse scegliere un'altra ditta diversa da quella già incaricata;
5. che tutte le operazioni di smontaggio di lapide (tumulo e cella) da parte del marmista avvengano soltanto a seguito della comunicazione iniziale di cui al precedente punto 1, e, nel solo caso di tumulazione/estumulazione (comunque a cura della Ditta appaltatrice dei lavori di Polizia Mortuaria), esclusivamente entro il giorno precedente alla estumulazione/tumulazione e successivamente alla comunicazione via e-mail, della relativa data programmata, alla famiglia (o alla ditta OO.FF. delegata) e previo pagamento delle relative bollette; questo affinché le operazioni di smontaggio non causino ritardi e/o interferenze sulle operazioni di P.M. previste. La famiglia o Ditta OO.FF. ove delegata, avrà l'onere e la responsabilità di avvisare immediatamente la Ditta marmista già scelta, della data fissata per l'apertura della tomba. Nel caso invece di interventi che non prevedono l'apertura della tomba, il relativo smontaggio lapide/monumento dovrà avvenire esclusivamente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione iniziale. La lapide smontata, ove trattasi di cellari comunali e di tumuli (ad esclusione di quelli di cui ai casi d'eccezione di cui al successivo punto 6), dovrà essere sempre immediatamente ritirata e trasportata fuori dal cimitero dalla ditta marmista già ufficialmente incaricata e non potrà più essere deposta nemmeno temporaneamente all'interno dei cimiteri, ma potrà essere nuovamente ricollocata in sito soltanto previa comunicazione di rimontaggio/montaggio già esplicitata al precedente punto 3;
6. soltanto nel caso di lapide per tumulo di peso superiore ai 140 kg, ove non trattasi di intervento di trasformazione ed il lavoro del marmista sia di semplice apposizione (non incisione) di lettere e/o fotografia, in fase di comunicazione iniziale va chiaramente dichiarata la sussistenza di tali circostanze e la volontà della famiglia di posizionare la lapide smontata nei pressi del tumulo in condizioni (sotto la propria responsabilità) di sicurezza, e di rimontarla entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla tumulazione, intendendosi che l'apposizione

di lettere o fotografia o fregi (con divieto assoluto di qualsivoglia altra lavorazione) potrà essere successivamente effettuata sul posto a marmo già collocato, e comunque previa Comunicazione intervento su lapide già collocata (G); il mancato rispetto per il rimontaggio lapide/monumento del suddetto termine di 2 giorni lavorativi dalla tumulazione comporterà l'effettuazione d'ufficio dell'operazione in danno alla Ditta marmista incaricata, che sarà tenuta al pagamento di un bollettino di € 300 quale rimborso all'Amm.ne Comunale, intendendosi che, in caso di successive comunicazioni di interventi su altre sepolture nei cimiteri comunali, la famiglia non potrà in nessun caso selezionare le relative ditte edili/marmoree da incaricare se prima non verrà regolarizzato tale mancato pagamento; analogamente non sussiste l'obbligo di trasporto all'esterno della struttura privata della lapide nel solo caso di edicola/cappella/confraternita privati, nel qual caso, ove il marmista incaricato dalla famiglia abbia lasciato all'interno della suddetta struttura privata la lapide da ricollocare, le relative responsabilità in qualunque sede civile e/o penale resteranno in carico esclusivamente alla ditta marmista incaricata insieme alla famiglia del defunto ed al governatore della confraternita (ove esistente), mallevando così l'amministrazione comunale di tale scelta operata autonomamente ed in difformità a quanto viene invece stabilito, con il presente provvedimento, per cellari comunali e tumuli;

7. che, ad eccezione dei casi di cui al precedente punto 6, ove all'atto dell'apertura del tumulo/cella già programmata e della quale è già stata avvisata la famiglia/Ditta OO.FF. incaricata a mezzo mail/pec dichiarati in fase della comunicazione iniziale di cui al precedente punto 1, fosse presente in sito la lapide/monumento (anche già smontata/i), la Ditta appaltatrice degli interventi di Polizia Mortuaria non potrà in alcun caso procedere all'apertura della cella, ciò comportando, per la fissazione di un nuovo appuntamento per l'operazione di apertura già andata a vuoto per esclusiva mancanza della ditta incaricata, il preventivo pagamento di un'ulteriore bolletta per rimborso spese amministrative e logistiche pari ad € 60,00; a tal fine, come già esplicito al precedente punto 5, la famiglia/Ditta OO.FF. delegata, hanno l'onere e la responsabilità di avvisare immediatamente della mail ricevuta con indicazione della data dell'apertura della tomba, affinché la ditta marmista incaricata possa procedere allo smontaggio della lapide/monumento nei tempi e modi di cui al precedente punto 5;
8. che, ove nei cimiteri venissero ritrovate lapidi non collocate, o (nei soli casi di cui al precedente punto 6) le lapidi venissero trovate non collocate oltre il primo giorno lavorativo successivo alla tumulazione, le stesse verranno considerate come abbandonate in spregio alle norme sul corretto smaltimento e si procederà all'immediato prelievo d'ufficio della lapide con addebito della relativa spesa (calcolata per ogni singolo caso) alla famiglia del defunto mediante nuova bolletta, ed alla denuncia della ditta di lavori marmorei incaricata, che comunque subirà l'immediata sospensione, di due mesi dal giorno di ritrovamento della lapide abbandonata, dall'albo annuale delle ditte in regola registrate per operare nei cimiteri del Comune di Messina, intendendosi che, a partire dalla stessa data di ritrovamento lapide, durante il periodo di sospensione non potrà né lavorare nei cimiteri comunali (anche per lavori già iniziati, che dovrà e potrà unicamente mettere immediatamente in sicurezza) né essere incaricata di eseguire altri lavori;
9. che non potrà mai essere sostituita una lapide/monumento tutelata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. e/o ai sensi delle normative vigenti, nel caso di rottura o danno nello smontaggio. Se si dovesse verificare la rottura della lapide durante lo smontaggio, si dovrà presentare una dettagliata relazione a firma di tecnico abilitato, con documentazione fotografica che ne attesti il danno, ma comunque la stessa dovrà essere ricollocata dopo gli opportuni interventi di restauro conservativo. L'inadempienza a tale prescrizione relativa all'obbligo di relazione firmata, comporterà la sospensione per mesi 3 dall'albo annuale delle ditte in regola registrate per operare nei cimiteri del Comune di Messina, e, ove ne ricorrano gli estremi, la denuncia alle autorità competenti; la famiglia/ditta/tecnico incaricato, nel caso di tutela come da tutti loro dichiarato sotto la propria responsabilità di proprietari del bene tutelato e relativi incaricati

nella comunicazione iniziale di cui al precedente punto1, dovranno direttamente acquisire parere/autorizzazione presso la Sovrintendenza BB.CC.AA. per qualsivoglia tipo di intervento sullo stesso bene, attenendosi alle norme e disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che dalla stessa riceveranno, del cui rispetto ne risponderanno direttamente in qualunque sede civile e penale;

10. che i custodi e la ditta di Polizia Mortuaria non possano assolutamente procedere all'apertura di tumulo da trasformare, in assenza del Direttore dei Lavori e della Ditta edile incaricati dalla famiglia (solo quest'ultima potrà, se non presente, delegare altre figure formalmente con apposita nota), intendendosi che i nominativi e le firme degli stessi vanno apposti sull'apposito *Ordine di Estumulazione* finalizzato alla trasformazione, e che la mancata osservanza di tale disposizione comporterà provvedimento disciplinare per il custode e sanzione pecuniaria per la Ditta di Polizia Mortuaria qualora abbia operato ugualmente in assenza delle figure come sopra specificate;

11. nei casi delle strutture private quali confraternite, edicole, cappelle, ecc., è necessario produrre anticipatamente, a corredo della documentazione relativa alle singole comunicazione dei dati per la sepoltura/detumulazione ed operazioni connesse, specifica dichiarazione da parte del governatore o famiglia o Ditta OO.FF. che la struttura non è stata chiusa per ragioni di sicurezza e/o che la stessa trovasi in condizioni non fatiscenti o strutturalmente deficitarie tali da potere costituire pericolo per i lavoratori e per le persone che volessero assistere alla tumulazione/estumulazione. Nei casi dubbi la stessa famiglia/Ditta dovrà allegare alla stessa comunicazione dei dati per tumulazione/estumulazione apposita asseverazione tecnica di rispondenza della struttura alle norme vigenti in materia di sicurezza strutturale ed impiantistica e che la stessa non costituisce pericolo per i lavoratori e per le persone che volessero assistere alla tumulazione/estumulazione; parimenti, per le suddette strutture private ove fosse necessario utilizzare attrezzature meccaniche vincolate o da vincolare a sistemi di ritenuta parte integrante della struttura, occorrerà produrre, a corredo della documentazione relativa alle singole comunicazioni dei dati per sepoltura/detumulazione, specifica documentazione tecnica di rispondenza degli ausili meccanici alla vigente normativa di sicurezza luoghi di lavoro completa di manuale d'uso, nonché asseverazione di portata strutturale del vincolo a cui è fissato in modo stabile o amovibile l'ausilio meccanico eventualmente necessario per la movimentazione della salma da tumulare. La mancata presentazione delle suddette asseverazioni/ certificazioni tecniche, a firma esclusivamente di tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine Professionale (farà fede l'apposito timbro recante il numero di iscrizione all'Ordine di appartenenza) comporterà la sospensione del procedimento finalizzato alla tumulazione/estumulazione nelle suddette strutture, che potrà riattivarsi soltanto alla presentazione delle medesime. Qualora in fase di tumulazione/estumulazione da parte della Ditta di P.M., pur in presenza di Ordine di Servizio all'intervento effettuato sulla base di dichiarazione del governatore/ famiglia/Ditta OO.FF. la Ditta P.M. e/o il D.L. rilevassero che la struttura si trova in stato di faticenza strutturale (o che fosse già stata chiusa per tale ragione) tale da pregiudicare l'incolumità dei lavoratori e delle persone presenti, si procederà all'immediata sospensione dell'intervento, ciò comportando, per la fissazione di un nuovo appuntamento (ove ne ricorreranno le previste succitate condizioni) per l'operazione già andata a vuoto per esclusiva mancanza della ditta incaricata, il preventivo pagamento di un'ulteriore bolletta per rimborso spese amministrative e logistiche pari ad € 60,00;

12. che ai sensi della vigente normativa che regola le attività lavorative nei cd "spazi confinati" e dello stazionamento di addetti nelle aree che potrebbero essere interessate da caduta di carichi sospesi in movimentazione (salme da tumulare), nei manufatti denominati per convenzione "fosse carnaie" e comunque, ogni altro manufatto di competenza dell'utenza privata che presenti le stesse problematiche di sicurezza superiormente indicate, non si può procedere in mancanza di adeguamento alla superiore normativa, alla tumulazione di salme integre rimanendo possibile la tumulazione di involucri funebri aventi dimensioni non

eccedenti la proiezione orizzontale del varco di accesso.

- 13.** l'obbligo, ai sensi della normativa vigente, di tenere sempre ben esposto sul proprio abbigliamento di lavoro l'apposito cartellino plastificato identificativo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per ogni operaio delle Ditte edili/marmoree operanti nei cimiteri comunali già dichiarato in fase di iscrizione della ditta (o successiva modifica) nell'elenco annuale delle ditte in regola registrate per operare nei cimiteri comunali;
- 14.** che, in mancanza di esposizione del superiore cartellino, e/o in mancanza da parte dei lavoratori di copia della relativa comunicazione inviata al Dipartimento Cimiteri e finalizzata all'intervento che stanno effettuando, gli addetti del comune preposti alla custodia delle aree cimiteriali facciano interrompere immediatamente l'esecuzione del lavoro, e segnaleranno alla Direzione Cimiteri tali inadempienze al fine della sospensione per mesi 3 dall'albo annuale delle ditte in regola registrate per operare nei cimiteri del Comune di Messina, e, ove ne ricorrano gli estremi, alla denuncia alle autorità competenti; nel caso di mancanza del suddetto cartellino gli stessi addetti avranno anche l'obbligo di richiedere immediatamente l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro e/o delle forze dell'ordine per denunciare la presenza di lavoratore probabilmente non in regola; quanto sopra intendendosi che, ove non venisse rispettata tale disposizione da parte degli addetti, si procederà secondo legge all'adozione dei dovuti provvedimenti disciplinari, e, ove ne ricorrano gli estremi, alla denuncia per sospetto favoreggiamento;
- 15.** che, qualora in spregio alle norme vigenti ed alle disposizioni impartite da questo Dipartimento, la Ditta edile venisse trovata ad impastare cemento per terra e/o a pulire i propri attrezzi nelle fontane del cimitero, la stessa Ditta dovrà corrispondere € 600,00, a titolo di rimborso per l'intervento che dovrà essere effettuato dal Dipartimento Cimiteri per la rimozione del danno arrecato, ed alla sospensione di mesi 1 (prorogato indeterminatamente finchè non avrà corrisposto il pagamento della stessa sanzione) dall'albo annuale delle ditte in regola registrate per operare nei cimiteri del Comune di Messina, intendendosi che con effetto immediato, non potrà né lavorare non potrà né lavorare nei cimiteri comunali (anche per lavori già iniziati, che dovrà e potrà unicamente mettere immediatamente in sicurezza) né essere incaricata di eseguire altri lavori; inoltre la stessa verrà denunciata all'autorità giudiziaria per danneggiamento di beni del demanio comunale;
- 16.** l'obbligo del personale addetto alla custodia all'interno dei cimiteri, di segnalazione ed intervento, secondo le prescrizioni di cui ai precedenti punti, immediati per non incorrere in reato di favoreggiamento ed in sanzioni disciplinari, nei casi di anomalie di cui ai precedenti punti 10, 14 e 15;
- 17.** che per tutti i lavori, in allegato alla comunicazione iniziale di cui al precedente punto 1, va sempre inserita documentazione fotografica chiara della situazione della lapide (e/o monumento) nel suo contesto, collocata sulla sepoltura prima dello smontaggio; al termine di qualunque intervento, edile e/o marmoreo, anche di semplice apposizione di lettere, fregi, fotografie, ecc..., è obbligatoria la presentazione, in allegato alla Comunicazione fine lavori (03) di cui al precedente punto 3, dell'asseverazione tecnica di esecuzione dell'intervento nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti (anche locali) da parte della ditta incaricata, e/o, ove prescritto dalla legge, di tecnico abilitato incaricato, firmato sia dalla famiglia proprietaria del manufatto, che dalla ditta, che dal tecnico, allegando altresì documentazione fotografica chiara della lapide (e/o monumento) collocata/riccollocata nel suo contesto completa di ogni intervento effettuato sulla lapide e/o monumento;
- 18.** che l'indicazione dell'eventuale volontà di porre l'epigrafe sulla lapide dovrà essere dichiarata direttamente sulla nuova modulistica di cui al precedente punto 4 relativa alla comunicazione iniziale di cui al precedente punto 1;
- 19.** che per le epigrafi riportanti parole eccedenti i semplici dati anagrafici, l'importo

dovuto sarà unificato e pari ad € 10,71 e che comunque non si potranno superare il numero massimo di 10 parole; l'eventuale eccedenza rispetto alle 10 parole previste verrà calcolata nella stessa pari ad €1,19 a parola (come previsto da D.D. 26 del 07/04/2016; lettera "B" comma f).

20. che, per lavori già effettuati per i quali non siano stati effettuati i pagamenti e/o per i quali siano stati effettuati interventi senza che sia stata consegnata, nei tempi e modi indicati ai precedenti punti 3 e 20, la Comunicazione Fine Lavori (03) (cui dovrà altresì essere obbligatoriamente, nei soli casi di nuovo monumento, anche la ricevuta di avvenuto pagamento del relativo bollettino), non sarà in nessun caso possibile selezionare per altri lavori e già in fase di comunicazione iniziale, le relative ditte edili/marmoree da incaricare, se prima non verrà regolarizzato quanto in difetto;

21. che la presente abroga ogni precedente disposizione e modulistica in contrasto.

22. notificare, mediante pubblicazione sulla bacheca informatica del sito istituzionale, la presente Determina alle:

- Spett.le Utenza
- Ufficio comunale Polizia Mortuaria
- Addetti alla custodia nelle aree del Gran Camposanto
- Addetti alla custodia nei cimiteri suburbani
- Personale di coordinamento e gestione cimiteri suburbani di stanza nei locali ex Casa Pia
- Ditte Onoranze Funebri
- Ditte in regola a norma di legge al disbrigo pratiche
- Ditte lavori marmorei iscritte nell'Elenco Annuale delle ditte in regola registrate per operare nei cimiteri comunali
- Ditte lavori edili iscritte nell'Elenco Annuale delle ditte in regola registrate per operare nei cimiteri comunali

Dare atto:

- **che la presente annulla e sostituisce la precedente determina 3799 del 10.06.2019 per le ragioni sopra esposte**

- **che** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;

- **che** lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo;

L'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Dirigente del Dipartimento
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario, Geom. Letterio Morgana.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

Il Dirigente: ing. Domenico Manna